

Anno CXXXIV - Numero 9

Roma, 15 maggio 2013

Pubblicato il 15 maggio 2013



BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

APPROVATO CON DELIBERA DELL'8 NOVEMBRE 2012 – TRASMESSO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL 7 MARZO 2013.

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 2
(Istituzione dei Consigli di disciplina territoriali)

1. I Consigli di disciplina territoriali sono istituiti presso ogni Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

2. Ai Consigli di disciplina, cui compete il potere di iniziare l'azione disciplinare, sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo tenuto dall'Ordine territoriale.

3. La carica di consigliere dell'Ordine è incompatibile con la carica di consigliere del relativo consiglio di disciplina territoriale, di qualunque territorio e nazionale.

Art. 3
(Composizione e nomina dei Consigli di disciplina)

1. I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero massimo di consiglieri effettivi pari a quello dei consiglieri che, attualmente, svolgono funzioni disciplinari nei Consigli degli Ordini territoriali presso cui sono istituiti e di numero cinque supplenti.

2. I membri dei Consigli di disciplina sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio dell'Ordine territoriale, che li sceglie tra i nominativi indicati in un elenco predisposto dallo stesso Ordine.

3. L'elenco di cui al comma precedente è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale è chiamato a designare.

4. Il Consiglio dell'Ordine entro trenta giorni dal suo insediamento deve predisporre l'elenco di cui ai precedenti commi 2 e 3 da trasmettere al Presidente del Tribunale affinché quest'ultimo provveda a nominare i membri effettivi ed i membri supplenti.

5. Il Consiglio dell'Ordine procede alla individuazione dei nominativi da inviare al Presidente del Tribunale scegliendoli sulla base dei curricula presentati spontaneamente dagli aspiranti componenti il Consiglio di disciplina ed anche su sollecitazione da parte del Consiglio dell'Ordine, mediante invito inviato a tutti gli iscritti.

6. Gli iscritti all'Ordine che intendano far parte del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare comunque la loro candidatura entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'invito dell'Ordine.

7. Alla candidatura andrà allegato, a pena di esclusione, il curriculum vitae.

8. La candidatura deve essere altresì corredata, a pena di inammissibilità, dalle seguenti dichiarazioni:

- di essere iscritti all'albo da almeno cinque anni;
- di non avere riportato condanne penali con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non avere subito sanzioni disciplinari, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non avere rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell'Ordine.

9. Qualora non pervenga alcuna candidatura ovvero il numero delle candidature pervenute risulti insufficiente il Consiglio dell'Ordine procede in maniera autonoma alla individuazione dei nominativi da trasmettere al Presidente del Tribunale.

10. Il Consiglio dell'Ordine può inserire nell'elenco da inviare al Presidente del Tribunale anche dei nominativi di soggetti terzi non iscritti all'Albo scegliendoli tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, anche in pensione.

11. Il Presidente del Tribunale, comunica la nomina dei componenti del Consiglio di disciplina al Consiglio dell'Ordine che deve darne comunicazione scritta ai nominati ed a tutti gli iscritti mediante pubblicazione sul sito Internet dello stesso Ordine. Il Presidente dell'Ordine fissa altresì la data di insediamento del Consiglio di disciplina entro quindici giorni dalla comunicazione delle nomine.

Art. 4

(Funzionamento del Consiglio di disciplina)

1. Le funzioni di Presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo, o quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

3. Alla sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra causa, si attinge dall'elenco dei membri supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale secondo il relativo ordine. Nel caso non ci siano più membri supplenti il Consiglio dell'Ordine formerà una nuova lista e si procederà ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente regolamento.

4. Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine, e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di disciplina.

5. Le riunioni del Consiglio di disciplina hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli degli Ordini e si tengono ordinariamente presso la sede del Consiglio dell'Ordine.

6. Le spese relative al funzionamento del Consiglio di disciplina sono a carico del Consiglio dell'Ordine.

7. Le funzioni di segreteria del consiglio di disciplina sono svolte dal personale del Consiglio dell'Ordine.

8. I Consigli di disciplina territoriali, operano in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

Art. 5

(Astensione e ricusazione)

1. I membri del Consiglio di disciplina che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati negli articoli 51 e 52 c.p.c. e possono essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al Consiglio di disciplina dell'Ordine.

2. Sulla sussistenza dei motivi di cui al comma precedente decide il Consiglio di disciplina.

3. In caso di astensione o ricusazione di alcuni componenti del consiglio di disciplina la determinazione della maggioranza necessaria per operare viene calcolata sulla base del numero dei Consiglieri che non si sono astenuti o che non sono stati ricusati.

Art. 6

(Collegio di disciplina)

1. In seno ai Consigli di disciplina composti con più di tre componenti, è prevista l'istituzione di Collegi di disciplina formati, da minimo tre consiglieri scelti fra i componenti del Consiglio di disciplina in carica; il collegio di disciplina è presieduto dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica che assume la funzione di coordinatore.

2. I collegi di disciplina, cui competono tutte le funzioni previste per i Consigli di Disciplina, durano in carica per il periodo di permanenza del Consiglio di disciplina e decadono con esso al termine della consiliatura.

3. Le riunioni dei Collegi si tengono ordinariamente presso la sede del Consiglio dell'Ordine.

4. Le funzioni di segreteria dei collegi sono svolte dal personale del Consiglio dell'Ordine.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente normativa, l'invio dell'elenco dei candidati al Presidente del competente Tribunale da parte dei Consigli degli Ordini in carica dovrà avvenire entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

2. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali la funzione disciplinare è svolta dai Consigli degli Ordini in conformità alle disposizioni vigenti.

3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono regolati in base al precedente comma 2. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

Art. 8

(Pubblicità ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito Internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.